

# CITTÀ DI POPOLI TERME

Provincia di Pescara

**COPIA**

## Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
44	17-12-2025	<b>Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori CUP per l'anno 2026.</b>

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:00, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli Terme in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. Angelo Violante assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Gian Luigi Zanatta.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	MORIONDO SANTORO	Presente	
2.	MARIA SIMONA BUCCIARELLI	Presente	
3.	Fabio Cerasoli	Presente	
4.	LOREDANA O. DI STEFANO	Presente	
5.	CONCEZIO GALLI	Presente	
6.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
7.	MARIA MINIERI	Presente	
8.	ANGELO SETTA	Presente	
9.	Angelo Violante	Presente	
10.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Presente	
11.	ANTONIO CASTRICONE	Assente	
12.	Silvia Lucia Pescara	Presente	
13.	ANDREA MARINO	Presente	
	<b>TOTALE</b>	<b>Presenti 12</b>	<b>Assenti 1</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE Angelo Violante dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Paolo Villa	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “...A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 a mente del quale “...A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il comma 838 a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2022 che ha modificato la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2021 di “Approvazione dei Regolamenti del Canone Unico Patrimoniale: di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile; per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2025 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale CUP, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone, gettito che viene stimato in € 50.000,00 per l'anno 2026;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il Decreto del MEF del 25.07.2023 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha dettato il cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali entro il 31 dicembre;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“...a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Acquisiti i pareri del Responsabile Ufficio Tributi per la parte tecnica e del Responsabile Ufficio Finanziario per la parte contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (VIOLANTE Angelo, CERASOLI Fabio, LA CAPRUCCIA Alfredo e PESCARA Silvia Lucia) resi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di approvare, per l'anno 2026, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare la data scadenza del pagamento degli avvisi per il 31 marzo 2026;
- 3) di nominare quale Responsabile del Canone Unico Patrimoniale, il dott. Paolo Villa, Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Popoli;
- 4) di stabilire che, in base alle tariffe e coefficienti approvati, il gettito del Canone Unico Patrimoniale per l'annualità 2026 viene stimato in € 50.000,00;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale;
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

di dichiarare, su richiesta del Presidente e con votazione che dà le stesse risultanze di quella principale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Angelo Violante

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Gian Luigi Zanatta

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Popoli Terme, li **19-12-2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gian Luigi Zanatta

---

N. Reg. **1703**

Addi **19-12-2025**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Enzo Di Giacomandrea

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **19-12-2025** al **03-01-2026**;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE